



COMUNE DI MODICA

Provincia Regionale di Ragusa



Il Sindaco

Prot. 37 h00 del 07 LUG. 2009

Alto III
Commissari
con nota R.U.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Paolo Garofalo

Sede

16/57/09

Oggetto: *Trasmissione schema di deliberazione.*

Si trasmette, in uno alla presente e per gli adempimenti di competenza, lo schema di deliberazione avente per oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio del VIII Settore, ex art. 194, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000 a seguito della sentenza TAR di Catania, rispettivamente, n.231/2009 e 329/2009. Importo Euro 8.278,38.

Il Sindaco

Dott. Antonino Buscema

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48

ESPRIME

Parere


Sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica,

favorevole

17-6-09

Il Responsabile del Servizio


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48

ESPRIME

Parere

Sotto il profilo della regolarità contabile

Con obbligo di ritenere degli Atti
alle finanze della Corte dei Conti

Modica,

3-106/2009

Il Responsabile di

Ragioneria


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

ATTESTA

Che esiste la copertura finanziaria della spesa da impegnare al Cap. _____
del Bilancio _____

Modica,

Il Responsabile di Ragioneria

Il Dirigente del VIII Settore

Richiamata integralmente la delibera di G.M. n. 104 del 04.05.2009 avente ad oggetto "Programmazione e pagamenti somme dovute per sentenze esecutive e commissari ad acta per inottemperanza dell'Ente. Atto di indirizzo", il cui contenuto, fattuale e normativo, con relativi allegati, viene interamente richiamato nel presente atto anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

Letta la nota prot. n. 22714 del 24.04.2009 dell'avvocatura comunale a cui sono allegati due prospetti contabili in cui sono indicati gli estremi delle sentenze indicate nell'oggetto della deliberazione giuntaletale citata al punto precedente;

Ritenuto che, nelle competenze dell'VIII Settore, rientra:

- A) il procedimento civile Brugaletta Aldo c/o Comune di Modica, avente ad oggetto il trasferimento di alcuni beni presso il museo Civico, dando atto che:
- Il procedimento civile è stato pendente presso il Tribunale di Modica - decreto ingiuntivo n. 437/2006, conclusosi con atto di diffida prot. n. 31/ag/2008;

- Il ricorrente ha, altresì, avanzato ricorso per ottemperanza avanti Tar di Catania, prot. n. 194/ag/2008, che si è concluso con la sentenza n. 231/2009 (prot. n. 143 del 23.02.2009);
- b) il procedimento civile Emmetec Italia c/o Comune di Modica, avente ad oggetto la fornitura di computers, dando atto che:
 - Il procedimento civile è stato pendente presso il Tribunale di Siracusa -- decreto ingiuntivo n. 799/2005, conclusosi con atto di diffida prot. n. 157/ag/2007;
 - Il ricorrente ha, altresì, avanzato ricorso per ottemperanza avanti Tar di Catania, prot. n. 241/ag/29.04.2008, che si è concluso con la sentenza n. 329/2009 (prot. n. 226 del 12.03.2009);

Rilevato che, dal contenuto della nota prot. n. 22714/2009 dell'Avvocatura Comunale, si evince che:

- la data dell'insediamento del commissario ad acta scade(va) il 19 maggio 2009;
- data dell'insediamento del commissario ad acta scade(va) il 10 giugno 2009;

Dare atto che:

- con delibera di G.M. n. 119 del 21.05.2009 al fine di evitare un aggravio economico ulteriore per l'Ente si è provveduto alla regolamentazione di cassa debito fuori bilancio per un importo pari ad € 5.769,51 e con la successiva determinazione n. 1232 del 27 maggio 2009 si è provveduto ad effettuare provvedimento di liquidazione a favore della ditta Brugaletta Aldo, tenendo che l'importo del debito fuori bilancio per mancanza di determinazione di impegno risulta pari ad €. **5.769,51**;
- con delibera di G.M. n. 118 del 21.05.2009 al fine di evitare un aggravio economico ulteriore per l'Ente si è provveduto alla regolamentazione di cassa debito fuori bilancio per un importo pari ad € 2.508,87 e con la successiva determinazione n. 1233 del 27 maggio 2009 si è provveduto ad effettuare provvedimento di liquidazione a favore della ditta Emmetec Italia srl, tenendo che l'importo del debito fuori bilancio per mancanza di determinazione di impegno risulta pari ad €. **2.508,87**;

Letta la relazione allegata al presente atto;

Visto quanto previsto dall' art. 194, lett. A) del D.Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Visto l'O.R.E.L. nella Regione Siciliana;

propone

Per i motivi di cui premessa, che si intendono ripetuti, in esecuzione delle sentenze del Tar Catania

- 1) Di procedere al riconoscimento del debito, ex art. 194, lett. A) D.Lvo 267/2000, scaturente dalle procedure esecutive citate in premessa per una somma complessiva pari ad €. 8.278,38 di cui: €. **2.508,87** a favore della ditta Emmetec Italia srl ed €. **5.769,51** a favore della ditta Brugaletta Aldo;
- 2) Data la necessità e l'urgenza determinati dall'insediamento dei commissari ad acta, di voler convalidare la delibera di G.M. n. 118 e n. 119 del 21.05.2009 e conseguentemente prendere

atto del pagamento effettuato a favore degli aventi diritto di cui alla determinazione n. 1232 e 1233 del 27 maggio 2009;

- 3) di trasmettere copia della presente proposta al Dirigente dei Servizi Finanziari, al collegio dei Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Dirigente del VIII Settore
Avv. Giuseppe Puglisi



Il Consiglio Comunale

Letta la superiore proposta;

Acquisiti i pareri di regolarità amministrativa, tecnica e contabile, nonché l'attestazione di copertura di spesa da parte dei dirigenti competenti;

Considerato che la presente proposta si inserisce nell'ambito di quanto previsto nell'art. 194, lett. e), T.U. n. 267/2000;

Viste le normative precitate;

delibera

- 1) prendere atto della premessa e di approvare la proposta, come sopra rappresentate, dal Dirigente del VIII Settore;
- 2) con successiva e separata votazione unanime, ritenere e dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 3) trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti.

RELAZIONE

Va premesso che l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) annovera al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio.

In tale contesto va considerato che la predetta disposizione normativa è stata e continua ad essere oggetto di controverse interpretazioni e critiche da parte sia degli operatori di diritto che degli enti locali stessi per il fatto di assoggettare ad una lunga e complessa procedura di legittimazione una fattispecie di atti, le sentenze esecutive, già di per sé legittimi essendo atti di autorità giudiziaria. Non si dimentichi, infatti, che stante il disposto normativo in materia di pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive, per tale categoria di pagamenti non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa.

Sul punto, si richiama una recente deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n.2/2005 del 23.02.2005), in sede consultiva, ha confermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, precisando che l'ente può procedere al pagamento di detto debito, prima della deliberazione consiliare di riconoscimento che "non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito".

Alla luce di quanto sopra, tali debiti, pertanto, devono essere ricondotti al sistema attraverso, appunto, la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che nella fattispecie ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario. In altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Quindi, se da una parte l'Ente può procedere al pagamento di detti debiti prima della deliberazione consiliare in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico conseguenti all'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente stesso, d'altra parte, anche qualora l'Ente abbia appunto provveduto al pagamento di detti debiti, deve sempre procedere al riconoscimento degli stessi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), T.U.E.L.. Appare, infine, utile riportare le conclusioni a cui perviene la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n.2/2005 del 23.02.2005): "Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art.14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività."

Il Dirigente VIII Settore
(Avv. Giuseppe Paglisi)



14

15

16

17 18 19 20

21

22 23 24

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 43 44 45 46 47 48 49 50

51

52 53

54

55

56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71

72 73 74 75 76 77 78 79 80

81

82

83

84

85

Il Dirigente VIII Settore

Richiamate, quale presupposto dell'adozione della presente determinazione, in modo integrale la delibera di G.M. n. 104 del 04/05/2009 avente ad oggetto "Programmazione e pagamenti somme dovute per sentenze esecutive e commissariati ad acta per inottemperanza dell'Ente. Atto di indirizzo" e, segretamente, l'accluso elenco relativo alle sentenze passate in giudicato ed in attesa dell'insediamento del commissario ad acta.

Ritenuto che, nel precisato allegato, è inclusa la procedura esecutiva, scaturita dal giudizio di inottemperanza n. 329/2009 del Tar di Catania, Ditta Emmetec Italia srl - Comune di Modica;

Preso atto del contenuto del decreto ingiuntivo n. 799/2005, nonché la sentenza n. 329/2009 del Tar di Catania relativamente al procedimento giurisdizionale Ditta Emmetec Italia srl / comune di Modica;

Richiamate, altresì, la delibera di G.M. n. 118 del 21/05/2009 avente ad oggetto "Regolamentazione di cassa, debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) del D.Lgs n. 267/2000 a fronte di procedimenti esecutivi per le complessive somme di € 2.508,87 a favore della ditta Emmetec Italia srl, Determinazioni";

Dare atto che i precisi atti deliberativi giurisdizionali precedentemente, i cui contenuti, fattuali e normativi, con relativi allegati, vengono tuttora ritenuti richiamati nel presente atto anche ai fini della citata motivazione per relazione;

Considerato che nella delibera di G.M. n. 118/2009 si è provveduto:

a) a quantificare, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali richiamati in premessa, la somma spettante alla ditta Emmetec Italia srl in € 8.187,62 che è stata così determinata:

Stato Capitali:	€ 5.678,75
Interessi di mora dal 12/04/2005 al 15/05/2009:	€ 620,46
Spese D.I. e succ.	€ 711,12
Spese di reg.	€ 177,29
Spese sentenza Tar	€ 1.000,00
Totale	€ 8.187,62

b) ad autorizzare il Dirigente VIII Settore ad impegnare, liquidare e pagare a favore della ditta Emmetec Italia srl, in persona del legale rappresentante Teresa Tropea la somma complessiva di € 8.187,62;

Dare atto che, per le somme capitali, pari ad € 5.678,75, la stessa risulta già impegnata nel solito indicativo modo:

a) quanto ad € 4.000,00, giusta determinazione di impegno n. 3707 del 31/12/2004, impegno n. 4955, del bilancio 2004;

b) quanto ad € 1.678,75, giusta determinazione di impegno n. 525 del 17/02/2005, impegno n. 114, del bilancio 2005;

Ritenuto, comunque, necessario ed opportuno, per evitare un'ulteriore aggravio di spesa, scaturite dall'insediamento del commissario ad acta, giusta sentenza Tar di Catania n. 329/2009, provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 8.187,62;

Letto l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) annovera al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio;

Considerato che:

- la predetta disposizione normativa è stata e continua ad essere oggetto di controverse interpretazioni e critiche da parte sia degli operatori di diritto che degli enti locali stessi per il fatto di assoggettare ad una lunga e complessa procedura di legittimazione i debiti derivanti da sentenze esecutive, già di per sé legittimi essendo atti di natura giurisdizionale di cui, le sentenze esecutive, non sono di natura esecutiva, ma di natura di pagamento di debiti derivanti da ciò non di meno, stante il disposto normativo in materia di pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive, per tale categoria di pagamenti non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa;

Tenuto conto che al riguardo una recente deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n. 272005 del 23/02/2005), in sede consultiva, ha confermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classificate di debiti fuori bilancio ex art. 194 T. U. E. L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale, precisando che l'ente può procedere al pagamento di detto debito, prima della deliberazione consiliare di riconoscimento che "non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito";

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, tali debiti, pertanto, devono essere riconosciuti al sistema attraverso, appunto, la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che nella fattispecie ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario, in altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcuna margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che se da una parte l'Ente può procedere al pagamento di debiti debiti prima della deliberazione consiliare in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico conseguenti all'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente stesso, d'altra parte, anche qualora l'Ente abbia appunto provveduto al pagamento di detti debiti, deve sempre procedere al riconoscimento degli stessi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), T. U. E. L.;

Ritenuto, quindi, necessario riportare le conclusioni a cui perviene la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n. 272005 del 23/02/2005): "Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblica, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al resoratore, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività".

Per i motivi di cui premessa, che si intendono ripetuti, in esecuzione della sentenza del Tar Catania n. 231/2009.

1) Di procedere alla regolamentazione di cassa del debito, ex art. 194, lett. A) D.Lvo 267/2000, scaturite dalla procedura esecutiva citata in premessa pari a Euro 3.769,51, comprensiva di sorte capitale per Euro 3.280,00 e di interessi di mora e spese legali;

2) di riferire la somma di Euro 5.769,51 all'intervento 1.1.888 del bilancio previsionale 2009, giusta delibera di G.M. n. 194/2009, nonché al cap. 4207 del Pag 2009 in fase di approvazione;

3) di dare atto che la restante somma di Euro 240,00 (sorte capitale) risulta già impegnata nella determinazione di impegno n. 376 la 07.02.05 impegno n. 3631 del bilancio 2005

4) di liquidare e pagare a favore della città Brugaletta Aldo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Brugaletta Aldo, con sede a Ragusa - via Gen. Cadorna n.8, P.I.: 01220780884 la somma complessiva di Euro 6.009,51, tramite bonifico bancario IBAN _____

5) di dare atto che la mancata adozione del presente atto comporta danni gravi ed irreparabili per l'ente determinati dal maggior aggravio di spesa scaturiti dall'insediamento del commissario ad acta.

Il Dirigente VIII Settore
(Giuseppe Puglisi)

Allegato

COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
VIII SETTORE

Data **27 MAR 2009**

Atto N. 1232

OGGETTO: Pressa atto decreto ingiuntivo n. 437/2006 e sentenza Tar di Catania n. 231/2009. Liquidazione della somma di €. 6.009,51 a favore della città Brugaletta Aldo. Determinazioni.

BILANCIO 2009		Cap.		Art.	
Tit.	Sez.	Rubr.	Cap.	Art.	
		Veoli <u>Strada</u>			
MOVIMENTO CONTABILE					
15/11/2005					
Somma stanziata		€			
3631/2005		€			
Somma aggiunta		€			
Somma decisa		€			
Somma disponibile		€			
Impegni assunti €					
Aut. del pres. €					
Rimaneva disponibile €					

Il Dirigente Generale

Allegato

L'anno Duemila Nove
addì VESTISETTE del mese
di NOVEMBRE alle ore
nel Comune di MODICA

Il Dirigente VIII Settore

Richiamata, quale presupposto dell'adozione della presente determinazione, in tutto integrale la delibera di G.M. n. 104 del 04.05.2009 avente ad oggetto "Programmazione e pagamento somme dovute per sentenze esecutive e commissari ad acta per inadempienza dell'Ente. Atto di indirizzo" e, segnatamente, l'esecuto elenco relativi alle sentenze passate in giudicato ed in attesa dell'insediamento del commissario ad acta.

Ritenuto che, nel prospetto allegato, è inclusa la procedura esecutiva, scaturente del giudizio di contenzioso n. 231/2009 del Tar di Catania, Ditta Brugaletta Aldo - Comune di Modica.

Preso atto del contenuto del decreto ingiuntivo n. 437/2006, nonché la sentenza n. 231/2009 del Tar di Catania relativamente al procedimento giurisdizionale Brugaletta Aldo / Comune di Modica;

Richiamata, altresì, la delibera di G.M. n. 119 del 21.05.2009 avente ad oggetto "Regolamentazione di cassa debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 e fronte di procedura esecutiva per la complessiva somma di €. 5.769,51 a favore della ditta Brugaletta Aldo. Determinazioni";

Dare atto che i precitati atti deliberativi giurisdizionali e procedimentali, i cui contenuti, formati e normativi, con relativi allegati, vengono interamente richiamati nel presente atto anche ai fini della cd. motivazione per relazione;

Considerato che nella delibera di G.M. n. 119/2009 si è provveduto:

a) a quantificare, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale richiamato in premessa, la somma spettante alla ditta Brugaletta Aldo in €. 6.009,51 che è stata così determinata:

Sorte Capitale	€ 3.520,00
Interessi di mora dal 13.10.2006 al 19.05.2009	€ 976,77
Spese D.L. e succ.	€ 762,74
Spese sentenza Tar	€ 750,00
Totale	€ 6.009,51

b) ad autorizzare il Dirigente VIII Settore ad impegnare, liquidare e pagare a favore della ditta Brugaletta Aldo, in persona del legale rappresentante Brugaletta Aldo la somma complessiva di €. 6.009,51;

Rilevato che, per la sorte capitale, è stata impegnata solo la somma di €. 240,00 giusta determinazione di impegno n. 376 del 07.02.2005, impegno n. 3631, del bilancio 2005;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, per evitare un ulteriore aggravio di spesa, scaturente dall'insediamento del commissario ad acta, giusta sentenza Tar di Catania n. 231/2009, provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 6.009,51;

Letto l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) rinviata al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio;

Considerato che:

- La predetta disposizione normativa è stata e continua ad essere oggetto di controversie interpretazioni e critiche da parte sia degli operatori di diritto che degli enti locali stessi per il fatto di assoggettare ad una lunga e complessa procedura di legittimazione una fattispecie di atti, le sentenze esecutive, già di per sé legittimi esseri atti di autorità giudiziaria;
- ciò non di meno, stante il disposto normativo in materia di pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive, per tale categoria di pagamenti non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa;

Tenuto conto che al riguardo una recente deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n.22005 del 23.02.2005), in sede consultiva, ha confermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio ex art. 194 T. U. E. L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale, precisando che l'Ente può procedere al pagamento di detto debito, prima della deliberazione, consultare di riconoscimento che "tra potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento continuo del debito".

Rilevato che, alla luce di quanto sopra, tali debiti, pertanto, devono essere ritenuti al sistema attraverso, appunto, la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che nella fattispecie ha semplicemente il significato di realizzare al sistema un debito che è natura fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario. In altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che se da una parte l'Ente può procedere al pagamento di detti debiti prima della deliberazione consultiva in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico conseguenti all'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente stesso, d'altra parte, anche qualora l'Ente abbia appunto provveduto al pagamento di detti debiti, deve sempre procedere al riconoscimento degli stessi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), T. U. E. L.;

Ritenuto, quindi, necessario riportare le conclusioni a cui perviene la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n.22005 del 23.02.2005): "Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, inclusi dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di una speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere tempi, ben più lunghi della deliberazione consultiva, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività".

Accertata la propria competenza,

determina